CITTA' DI TORINO

Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO

per l'individuazione dei beneficiari del prestito d'onore relativo all'istituzione del Fondo Rotativo
(approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento deliberativo del 12 aprile 2011 mecc. n. 2011-02146/050 e integrato con provvedimento deliberativo del 2 agosto 2011 mecc. n. 2011-04320/050)

Il Fondo Rotativo di cui al presente Avviso è interamente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù.

Il presente Avviso Pubblico è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del 9 agosto 2011 n. cron. 418, n.mecc. 2011 – 42959/050.

Con Deliberazione n. mecc. del 12 Aprile 2011 la Giunta Comunale ha approvato l'istituzione di un fondo rotativo di EURO 150.000,00 a favore di organizzazioni prive di scopo di lucro, sotto la forma di prestito d'onore.

Le finalità che riconducono alla costituzione del un fondo rotativo sono legate al raggiungimento degli obiettivi esplicitati e contenuti nell'Azione 2 del Piano Locale Giovani Città Metropolitane della Città di Torino, in particolare:

- Facilitare l'accesso per le associazioni giovanili a bandi di finanziamento;
- Incentivare e supportare la progettazione e la realizzazione di scambi internazionali da parte di gruppi e associazioni di giovani.

Poiché questa azione è finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù, l'erogazione dei prestiti è subordinata all'impegno di spesa e alla disponibilità delle risorse.

Gli obiettivi affrontano una questione che emerge dalle esigenze delle realtà associative che spesso si trovano ad affrontare problemi di liquidità o di crisi temporanea nel corso della loro vita associativa o nel momento in cui ottengono contributi da enti o da fondazioni e devono realizzare i progetti con le loro esigue risorse, anticipandone le spese.

Il Fondo Rotativo, previa disponibilità delle risorse, verrà erogato sotto forma di piccolo "prestito d'onore" a interessi zero – ad organizzazioni prive di scopo di lucro. La restituzione delle somme erogate permetterà la ricostituzione del Fondo Rotativo, a disposizione di nuovi soggetti e la possibilità di accesso ad altre organizzazioni che ne faranno richiesta.

Le organizzazioni richiedenti dovranno avere sede legale nel territorio della Città o della Provincia di Torino e svolgere attività che hanno una ricaduta sul territorio della Città.

Il Fondo Rotativo è destinato a diverse tipologie di organizzazioni senza scopo di lucro, da un lato soggetti beneficiari di contributi, a seguito di partecipazioni a bandi, ai quali verrà accordata una quota di anticipo sotto forma di prestito d'onore, fino ad un massimo di 15.000,00 Euro, dall'altro soggetti che devono far fronte a crisi momentanee di liquidità, legate a crediti, oggettivamente dimostrabili, non ancora riscossi, attraverso un piccolo prestito previsto nell'importo massimo di Euro 5.000,00.

I soggetti richiedenti il prestito saranno tenuti a sottoscrivere con la Città un Patto Fiduciario, strumento già sperimentato in altro progetto del Settore, che conterrà i reciproci impegni e le

modalità di restituzione della somma richiesta.

Fondo Rotativo
Il fondo rotativo è uno strumento finanziario che, nell'applicazione oggetto dell'avviso, permette a una molteplicità di soggetti di beneficiare di un sostegno economico per affrontare momentanee difficoltà. Peculiarità del fondo rotativo è la sua ricostituzione, attraverso la restituzione delle somme erogate sotto forma del prestito d'onore. La restituzione del prestito, sancita da un Patto Fiduciario tra la Città e il richiedente, è, infatti, la condizione necessaria per garantire ad altri soggetti il diritto a usufruire dello stesso beneficio.

Art. 1 – Oggetto del presente avviso

L'oggetto del presente avviso è l'accesso, da parte di organizzazioni prive di scopo di lucro che ne facciano richiesta, a prestiti destinati a risolvere momentanee crisi di liquidità, derivanti dalla realizzazione di progetti finanziati a seguito della partecipazione a bandi emessi da soggetti pubblici o privati, oppure da ritardi nella riscossione di crediti comprovati.

Art. 2 – Requisiti e tipologie di soggetti che possono accedere al prestito

Sono ammesse richieste di erogazione del prestito d'onore da parte di organizzazioni appartenenti alle tipologie di seguito elencate:
- organizzazioni di volontariato (di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266);
- enti di promozione sociale (di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- associazioni o enti di promozione sportiva dilettantistiche, con personalità giuridica e non;
- associazioni giovanili, culturali, studentesche o di promozione sociale, riconosciute e non;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Al fine di consentire l'accesso al prestito anche a gruppi informali di studenti o giovani, sarà possibile presentare richieste derivanti da progetti elaborati da gruppi informali, purché la richiesta sia presentata da un soggetto - partner del progetto per cui è richiesto il prestito - che rientra nelle tipologie sopra indicate.

In fase di gestione ordinaria, conseguente alla ricostruzione del fondo iniziale**, sarà data priorità alle associazioni composte da giovani e in possesso dei seguenti requisiti**:

- base associativa composta almeno al 50% da giovani entro i 30 anni alla data di presentazione della domanda;
- consiglio direttivo (o consiglio d'amministrazione) composto almeno al 50% da giovani entro i 30 anni alla data di presentazione della domanda.

Le organizzazioni richiedenti dovranno avere sede legale nel territorio della Città o della Provincia di Torino e l'attività svolta deve avere ricaduta sul territorio della Città di Torino.

Non sono ammissibili istanze per prestiti a fronte di crediti vantati nei confronti della Città di Torino o a seguito di partecipazione a bandi della Città di Torino o di devoluzioni di contributi da parte della Città di Torino.

Non sono ammissibili istanze presentate da soggetti che abbiano in corso un prestito nell'ambito del presente avviso.
I progetti, per cui è richiesto il prestito, devono essere attuati per una parte preponderante sul territorio della Città di Torino.

Art. 3 - Tipologie di prestito:

Sono previsti i seguenti tipi di prestito:

TIPOLOGIA A - **Fino ad un importo massimo di 5.000,00** €, a interessi zero (**T.A.N. 0% - T.A.E.G. 0%).** I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, possono richiedere l'erogazione di un prestito temporaneo di importo non superiore ai 5.000,00 € per far fronte ad un momento di crisi di liquidità, nell'attesa di ricevere somme relative a crediti nei confronti di terzi e quindi dimostrabili attraverso la produzione di fatture o altro documento contabile comprovante il credito.
Es: fattura collegata a contratto di prestazione, note di debito ecc.

N.B. Le organizzazioni che non rientrano tra quelle giovanili secondo i criteri di cui all'art. 2 dell'allegato avviso, dovranno dichiarare che detti crediti derivano dalla conduzione di progetti rivolti a giovani.

Durata massima del prestito: 12 mesi dalla data di erogazione. Al termine dei 12 mesi, in casi particolari, e per motivazioni eccezionali o straordinarie adeguatamente documentate e non prevedibili al momento dell'erogazione, la durata del prestito potrà essere prorogata per un massimo di ulteriori 6 mesi a seguito di presentazione di richiesta adeguatamente motivata entro il termine dei 12 mesi.

TIPOLOGIA B - **Fino ad un importo massimo erogabile di 15.000,00 €** a interessi zero (**T.A.N. 0% - T.A.E.G. 0%).** I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, possono richiedere l'erogazione di un prestito temporaneo di importo non superiore ai 15.000,00 € a fronte di un progetto che sia stato approvato da enti vari (locali, fondazioni ecc.) a seguito di partecipazione a bando o che abbia ottenuto un contributo economico.
L'organizzazione richiedente dovrà produrre la convenzione sottoscritta dalle parti o altro documento comprovante il contributo o finanziamento accordato/riconosciuto, nonché la sua entità.
Il prestito è finalizzato a:

- permettere l'avvio del progetto o prevenire momentanee difficoltà di liquidità.
  In questo caso, l'importo del prestito non potrà eccedere la misura massima del 50% del finanziamento/contributo atteso riconosciuto dall'ente titolare del finanziamento.
- prevenire momentanee difficoltà di liquidità derivanti da lunghi tempi di attesa di erogazione del contributo o sovvenzione da parte dell'ente erogatore, considerato che spesso i contributi vengono erogati a fronte di rendicontazione delle spese sostenute e a conclusione del progetto, per i progetti in fase avanzata di esecuzione.
  In questo caso, l'importo erogabile non può eccedere il totale del finanziamento concesso dall'ente.

Durata massima del prestito: 18 mesi. Al termine dei 18 mesi, in casi particolari, e per motivazioni eccezionali o straordinarie adeguatamente documentate e non prevedibili al momento dell'erogazione, la durata del prestito potrà essere prorogata per un massimo di ulteriori 6 mesi a seguito di presentazione di richiesta adeguatamente motivata da parte dell'organizzazione entro il termine dei 18 mesi.
L'importo del prestito non può in alcun caso eccedere il totale del finanziamento previsto per il progetto.

Art. 4 - Accoglimento delle istanze e verifica dei requisiti

Le domande verranno accolte, previa verifica del possesso dei requisiti del soggetto richiedente e della conformità dell'istanza a quanto previsto dal presente avviso in ordine di ricevimento da parte del Protocollo del Settore, sulla base delle risorse disponibili. La valutazione concerne unicamente

i profili di legittimità e di opportunità del progetto (non deve essere in palese contrasto con le linee della Città), non vi è alcuna valutazione sulla qualità del progetto valutato dall'ente finanziatore.

Art. 5 - Modalità di erogazione del prestito

L'erogazione del Fondo Rotativo è vincolata alla sottoscrizione del **Patto Fiduciario tra il legale rappresentante dell'organizzazione e la Città**. Nel caso di gruppo informale, il Patto Fiduciario sarà siglato tra il legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, un rappresentante del gruppo informale e la Città.

L'erogazione potrà avvenire:

1. tramite accredito sul conto bancario o postale
2. mediante spedizione, all'indirizzo segnalato a tale scopo sul modulo di domanda, di un mandato di pagamento che potrà essere riscosso presso qualsiasi agenzia del Gruppo UNICREDIT BANCA.

Il beneficiario dovrà indicare la modalità scelta nell'istanza di accesso al prestito.
.

Art. 6 - Modalità di restituzione del prestito

Per il prestito tipologia A di cui al precedente art. 3:

- in unica soluzione, nel momento in cui il credito viene riscosso o anticipatamente qualora l'organizzazione sia in grado di procedere alla restituzione, e comunque non oltre 12 mesi o, in casi particolari, di cui all'art. 3, non oltre 18 mesi dalla data di erogazione.

Per il prestito tipologia B di cui al precedente art. 3:

- in unica soluzione, al momento della riscossione del contributo da parte l'organizzazione e comunque non oltre18 mesi o, in casi particolari, di cui all'art. 3, non oltre 24 mesi dalla data di erogazione.

Il prestito dovrà essere restituito tramite **bonifico bancario**. La Città provvederà ad inviare al recapito indicato nella domanda di accesso al Fondo Rotativo gli estremi del conto su cui effettuare il bonifico entro il termine di scadenza del prestito o dietro comunicazione da parte dell'organizzazione che il contributo o credito che ha motivato la richiesta del prestito è stato riscosso.

Nel caso si accerti la mancata restituzione del prestito, entro i termini di cui all'art. 3, la Città provvederà al recupero della somma dovuta secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Spese a carico dell'organizzazione richiedente il prestito

Saranno a carico dell'organizzazione beneficiaria del prestito unicamente le spese relative al bonifico per la restituzione del prestito.

Art. 8 – Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza

I plichi devono essere composti dalla seguente documentazione indispensabile per accedere al prestito d'onore:
a) istanza di accesso al prestito redatta sull'apposito modulo e, nello specifico:
ALLEGATO1a per prestiti di tipologia A di cui all'Art. 3 del presente avviso
ALLEGATO1b per prestiti di tipologia B di cui all'Art. 3 del presente avviso
Compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del proponente;

c) scheda identificativa del soggetto richiedente, compilata in ogni sua parte (Allegato n. 2)
d) autocertificazione, sottoscritta dai legali rappresentanti del soggetto richiedente, concernente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'ammissione ai contributi pubblici, il godimento dei diritti civili e politici, l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso (Allegato n. 3);
e) fotocopia fronte-retro del documento di identità (sottoscritta dal titolare) del legale rappresentante del soggetto proponente e dei legali rappresentanti degli eventuali soggetti partner;

Il soggetto richiedente dovrà inoltre allegare la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste all'Art. 3 del presente avviso.

Art. 9 – Assistenza tecnica per la definizione delle domande

Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno rivolgersi al Settore all'indirizzo di posta elettronica:
associazioni.torinogiovani@comune.torino.it.
Il testo del presente avviso, nonché gli allegati di cui all'articolo 8, saranno pubblicati sul sito:
www.torinogiovani.it.

Art. 10 – Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze, a pena di inammissibilità, devono essere redatte sull'apposito modulo e corredate dalla documentazione indicata nel precedente Art. 8.

Le istanze dovranno essere indirizzate a:

Città di Torino – Settore Politiche Giovanili – Ufficio Protocollo (3° piano) – Via delle Orfane 20 – 10122 Torino.

Le domande verranno accolte in ordine di ricevimento da parte del Protocollo del Settore, previa verifica del possesso dei requisiti del soggetto richiedente e della conformità dell'istanza a quanto previsto dal presente avviso e sulla base delle risorse disponibili. In caso di spedizione con raccomandata A/R, non farà fede il timbro postale di spedizione. Nel caso di consegna a mano l'ufficio protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30.

Art. 11 – Validità del presente avviso

La validità del presente avviso è vincolata alla disponibilità delle risorse. Poiché le risorse trovano capienza nel fondo rotativo, le stesse saranno reintegrate e rese nuovamente disponibili con la restituzione dei prestiti erogati.

Art. 12 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione del presente avviso, unico foro competente sarà il Foro di Torino.

Torino, 9 agosto 2011